Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio*

AVVISO.

L'anno 1886 addì 9 maggio in Trecchina,

Sull'istanza dell'illustrissimo signor intendente delle finanze di Potenza, ivi domiciliato per ragion di uffizio ed in qualità di rappresentante dell'Amministrazione del Demanio,

Io Giuseppe D'Angioli usciere presso il Tribunale civile e correzionale di Lagonegro, ivi domiciliato, strada Sant'Antonio, n. 18,

Ho dichiarato al signor Riccardi Giuseppe fu Fabrizio, domiciliato in Trecchina,

Che agli effetti della legge 28 giugno 1885 sulla ricostituzione dell'uffizio delle ipoteche di Potenza, esso istante con dichiarazione autentica del dì 8 settembre 1885 denunziò come preesistente all'incendio formalità d'ipoteca a carico di Riccardi Giuseppe per lire tremilacinquantatrè e centesimi settanta (lire 3053 70) in forza di processo verbale d'incanto a pubblica gara fatto in Lagonegro il diciannove novembre milleottocentosettantadue innanzi quel pretore ivi registrato il primo aprile milleottocentosettantatre al numero 213. Esigibile detta somma in diciotto rate coll'interesse a scalare del sei per cento. Ed a favore del Demanio, Asse Ecclesiastico.

Querceto seminatorio contrada Canali, confinante Arrico Giuseppe, via pubblica e Vallone tenimento di Trecchina pervenuto dalla Chiesa di San Michele Arcangelo. Riportato sotto l'art. 91 catasto, sez. D, nn. 91, 92, 93, 107, 108.

La formalità al seguito della dichiarazione venne riprodotta addì diciassette settembre milleottocentoottantacinque al n. 8631 d'ordine.

Che essendo andata smarrita la nota originale d'iscrizione, l'Amministrazione offre prova equipollente per dimostrare l'esistenza e la data della ipoteca in una lettera del Conservatorio del trenta luglio milleottocentottantadue oltrechè nel verbale d'incanto.

Per tali motivi in fatto ed in diritto, io suddetto usciere, sulla medesima istanza ho citato esso signor Riccardi Giuseppe a comparire dinanzi il Tribunale civile di Lagonegro nell'udienza del ventisei corrente mese,

Per sentir convalidata la riproduzione della formalità ipotecaria per sicurezza di lire tremilacinquantatre e centesimi settanta (lire 3053 70) nei termini della surriferita dichiarazione autentica del dì otto settembre 1885, con condanna alle spese.

Salvo e riservato ogni diritto, ragione ed azione.

L'istante intendente sarà rappresentato dal procuratore Fedele Zaccara.

Copia del presente atto da me infrascritto usciere collazionata e firmata, l'ho notificata nel domicilio di esso signor Riccardi, consegnandola a lui medesimo.

firmato: Gius. D'Angioli usciere.

Specifica: In totale lire 10 83.
Num. 104 d'ordine del rep.

D'Angioli usciere.

Visto con la copia per l'intimo.

Il Cancelliere del Tribunale: A. Campisi.

Rilasciata la presente a richiesta del procuratore erariale signor Zaccara Fedele, in Lagonegro, oggi 15 giugno 1885.

Per copia conforme,

91 GIUS. D'ANGIOLI usciere.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 14 giugno, in Montemurro,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza, dall'on. signor cav. Giovanni Corsini quale intendente di finanza della provincia di Basilicata, e per esso dal ricevitore del registro di Montemurro,

Io Giovanni Meoli, usciere presso la Pretura di Montemurro ove risiedo,

Ho dichiarato alli signori Carbone Francesantonio, Rosa e Caterina fu Giuseppe domiciliati a Montemurro, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Montemurro, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo Vigna a Castelvetere da essi posseduta in garentia del credito di lire 43 35, contro ai signori eredi di Pietro Leone Gammariello, e Maurizio Rinaldi fu Francesco com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprî interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Montemurro nell'udienza che terrà il giorno 7 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto l'ho lasciata nel domicilio di essi Carbone consegnandola alla Rosa.

100 L'usciere: GIOV. MEOLI.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei il giorno dieci giugno in Brienza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Marsiconuovo dal ricevitore del registro, ivi residente, signor Righetto Luigi,

Io Gennaro Maglione, usciere presso la Pretura mandamentale di Brienza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Spolzini Luigi fu Cataldo, Spolzini Giovanni fu Gaetano, nella qualità di erede ed avente causa di detto suo genitore Gaetano, nonchè Vissicchio Luigi fu Giuseppe, nella qualità di figlio ed erede della propria genitrice Spolzino Marianna fu Cataldo, domiciliati in Brienza, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Brienza, trovasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Prato con orto e masseria nella contrada Mancosa, in tenimento di detto comune di Brienza, appartenenti ai surriferiti debitori, da essi posseduti, in garantia del credito di lire centosei e centes. venticinque, esigibile *quandocumque* contro ai signori Spolzino Luigi, Gaetano e Marianna fu Cataldo, rappresentati questi ultimi dai cennati debitori, come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore del mandamento di Brienza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì sei dell'entrante mese di luglio 1886, alle ore 9 ant. colla continuazione nel locale a ciò destinato, sito alla strada Municipale n. 3 per sentir dichiarate valida e di pieno effetto giuridico le dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Le copie del presente atto rilasciate in carta libera, come l'originale, giusta il disposto dell'art. 16 della legge 28 giugno 1885, da me usciere collazionate e firmate, sono state portate e lasciate nei domicilii rispettivi di essi intimati Spolzi Luigi fu Cataldo, Spolzino Giovanni fu Gaetano e Vissicchio Luigi fu Giuseppe, consegnandole nelle loro mani separatamente, e le altre copie sono state rilasciate all'attore da servire per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della provincia.

Specifica totale a credito lire tre e cent. dieci metà dritti.

52 L'usciere: GENNARO MAGLIONE.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 11 del mese di giugno, in Rivello,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Lagonegro dal sig. La Rotonda Carlo, ricevitore del registro in Lagonegro ivi domiciliato,

Io Raffaele di Fiore, usciere presso il Tribunale di Lagonegro, ivi domiciliato alla Piazza Grande,

Ho dichiarato al sig. Bevilacqua D. Biase fu Giampietro, domiciliato in Rivello, che la istante Amministrazione, succeduta alla soppressa Chiesa di Santa Maria del Poggio in Rivello, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sulla casa Palazziata con orto strada Vittorio Emanuele confinante con Pietro Paolo Carrozzone, giardino e strada pubblica n. 355 tabella Q imponibile lire 52 50 art. 2412 catasto sez. B nn. 1224 e 1227, sez. F, nn. 1282 e 1283, da esso posseduta in garantia del credito di lire millesettantuno contro il signor Bevilacqua D. Biase fu Giampietro com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196,

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Lagonegro nell'udienza che terrà il giorno 24 luglio del corr. anno 1886 per sentir dichiarare valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state lasciate quella di Bevilacqua nelle sue mani nel proprio domicilio, e l'altra l'ho consegnata alla istante il quale curerà di farla inserire nel Giornale degli annunzi giudiziari. — Raffaele di Fiore usciere.

Specifica in totale lire 8 80. — Di Fiore usciere.

Per copia conforme,

78 L'usciere: RAFFAELE DI FIORE.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 14 giugno, in Montemurro.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'on. signor cav. Giovanni Corsini, quale intendente di finanza della provincia di Basilicata, e per esso dal ricevitore del Registro di Montemurro,

Io Giovanni Meoli usciere presso la Pretura di Montemurro,

Ho dichiarato ai signori Macro Andrea, Angela, Francescantonio, Caterina, Vittoria, Vincenzo fu Domenico, domiciliati a Montemurro, che la istante Amministrazione, succeduta alla chiesa di Montemurro trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa a Solimando in Montemurro da essi posseduta in garentia del credito di lire centoventisette e centesimi cinquanta contro ai signori eredi di Lorenzo Pasquale di Giovanni di Montemurro, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Montemurro nell'udienza che terrà il giorno 7 agosto prossimo per sentir dichiarare valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica, che si comunica per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere sottoscritte l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnando quella per Angela nelle sue mani, e per gli altri a Vittoria.

83 L'usciere: GIOV. MEOLI.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Castelluccio Superiore,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal signor Ottavio Astolfi ricevitore del registro ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale avv. Giuseppe Paonessa.

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al signor Luigi Celano fu Liborio e per esso defunto ai figli Teresa Marianna e Giuseppe domiciliati in Castelluccio Superiore che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Castelluccio Superiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seminatori ed arboreto alla contrada difesa, ed altro podere contiguo alla stessa contrada difesa posti in Castelluccio Superiore essi posseduto in garentia del credito di lire 573 75 in forza di istromento di mutuo rogato Gioia esigibile fra lo spazio di anni 5 dalla data del contratto contro ai signori sunnominati convenuti com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti la Pretura di Rotonda, nell'udienza che terrà il giorno di sabato ventisei andante mese alle ore 10 antimeridiane per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di essi citati Celano, consegnandola a Teresa Celano. Costa l'atto lire 2 60.

Per copia conforme,

126 ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno 1886 il giorno 14 giugno in Montemurro,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'on. signor cav. Giovanni Corsini quale intendente di finanza della provincia di Basilicata, e per esso dal ricevitore del registro in Montemurro,

Io Giovanni Meoli usciere presso la Pretura di Montemurro,

Ho dichiarato al sig. De Fina Tommaso fu Francesco Paolo sacerdote, domiciliato a Montemurro, che la istante Amministrazione succeduta alla chiesa di Montemurro trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Tre Soprani nella strada Piazza o Capperrino di Montemurro, da esso posseduto in garentia del credito di lire duecentododici e centesimi cinquanta contro di esso dichiarato com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Montemurro nell'udienza che terrà il giorno sette agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritta, l'ho lasciata nel domicilio di esso sacerdote De Fina, consegnandola al fratello Orlando.

89 L'usciere: GIOV. MEOLI.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Castelluccio Superiore,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Rotonda dal signor Ottavio Astolfi ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragioni della carica, difeso dal delegato erariale avv. Giuseppe Paonessa,

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al signor conte Gaetano fu Francesco e per esso i figli Rosa, Francesco, Mariano e Domenico domiciliati in Castelluccio Superiore che la istante Amministrazione succeduta al clero di Castelluccio Superiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seminatorio alla contrada Magaglione confinante con Domenico Segreto, Jannibelli Francesco e strada, in tenimento di Castelluccio Superiore art. 288 del catasto sez. A, n 1523, da essi posseduto in garentia del credito di lire 126 in forza di atto 4 agosto 1878 rogato Forte, esigibile quandocumque contro ai signori convenuti com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dallo art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3096.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 8 del regolamento approvato con R decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti la Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno di sabato 26 andante mese, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati Conti consegnandola a persona loro famigliare. Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

127 L'usciere: ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno 1886 il giorno 17 giugno in Castelluccio Superiore.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Rotonda dal signor Astolfi Ottavio ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale avv. Giuseppe Paonessa,

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al signor De Biasi Egidio fu Francesco e conte Gaetano fu Francesco per Patrizio Gioia domiciliato in Castelluccio Superiore che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Castelluccio Superiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Vigna alla contrada S. Michele in tenimento di Castelluccio, da essi posseduto in garentia del credito di lire 80,75 giusta il ruolo esecutivo 17 marzo 1839 esigibile quandocumque con l'annualità di lire 4 contro ai signori convenuti, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti la Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno di sabato ventisei andante mese alle ore 10 antimeridiane per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di esso citato De Biase, consegnandola a persona sua famigliare.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

132 ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno 1886 il giorno 17 giugno in Castelluccio Inferiore,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Rotonda dal signor Astolfi Ottavio ricevitore del registro ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale avvocato Giuseppe Paonessa.

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al sig. Gazzaneo Vincenzo Luigi fu domiciliato in Castelluccio Inferiore che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Castelluccio Inferiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Castelluccio Inferiore, cioè seminatorio in contrada Magaglione, articolo 2498 del catasto, sez. C, n. 414, confinante con Domenico Martorano, Camillo La Banca e Fosso, da esso posseduto in garentia del credito di lire 29 40, di cui all'istromento 16 maggio 1878 rog. Forte contro al signor suddetto convenuto, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dirperse e smarriti i doppi originali, dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno 26 corrente giugno per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridiao le diahiarazioni autentiche che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragion ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto, collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Gazzaneo consegnandola a sua moglie.

Costa l'atto lire 2. Per copia conforme.

134 ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, addì diciassette giugno in Castelluccio Superiore.

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Rotonda dal signor Astolfi Ottavio ricevitore del registro ivi domiciliato per ragion della carica, difeso dal delegato erariale signor avvocato Giuseppe Paonessa.

Io Antonio Tancredi, usciere presso la Pretura di Rotonda,

Ho dichiarato al sig. conte Paolo fu Nicola domiciliato in Castelluccio Inferiore che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Castelluccio Inferiore trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Castelluccio Inferiore, cioè Vigna in contrada Ponente o Caricchio art. 1729 del catasto sez. D, n. 585, confinante con Pignataro Giovanni, Vincenzo De Biase e Fosso, da esso posseduto in garantia del credito di lire 42.00 in forza di antico possesso ad esigere contro ai signori suddetti convenuti, com'è pronta a dimostrar mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Rotonda nell'udienza che terrà il giorno per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto, collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Paolo Conte, consegnandola a sua moglie.

Costa l'atto lire 2.

Per copia conforme,

133 ANTONIO TANCREDI.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno tre del mese di giugno, in Matera.

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Matera dal ricevitore del registro signor De Vito Francesco Michele, espressamente a ciò delegato dell'Intendente di finanza di Potenza,

Io Giuseppe De Filippis usciere presso la Pretura di Matera, ivi residente,

Ho dichiarato ai signori Contini Francesco Paolo, Emmanuele, Nicola, Gabriele, Maria Giuseppa e Maria Bruna fu Raffaele, e Volpe Francesco Paolo fu Angelo per la fu Contini Maria Saveria, contadini domiciliati in Matera, che la istante Amministrazione succeduta al Capitolo di San Giovanni Battista in Matera, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sulla *casa* dico cantina alla strada Casalnuovo, confinante con cantina di Gambetta Vito e strada pubblica riportata in catasto all'articolo 1333, coll'imponibile lire 30, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque contro ai signori Contini Raffaele fu Francesco Paolo e Stella Giuseppe fu Angelo Domenico, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale dal quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8, della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore del mandamento di Matera nella udienza che terrà il giorno sei del p.v. mese di luglio, alle ore 10 ant., in poi per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento — Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie nove collazionate e firmate di quest'atto, sono state da me suddetto usciere, sette consegnate a persone famigliari di essi Contini e Volpe, altra inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e l'ultima per estratto alla Regia Procura di Potenza per essere inserita in quel Bollettino settimanale.

Specifica totale lire 34 50.

82 L'Usciere: G. DE FILIPPIS.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno tre del mese di giugno in Matera,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Matera dal ricevitore del registro signor De Vito Francesco Michele espressamente a ciò delegato dall'Intendenza di finanza di Potenza.

Io Giuseppe De Filippis usciere presso la Pretura di Matera ivi residente,

Ho dichiarato ai signori Epifania Nicola, Innocenzo ed Angela fu Saverio, eredi di Schiuma Maria Emmanuella fu Michelangelo, e Perrone Tommaso, Rosa, Filomena, Pasquale, Vincenzo e Venanzio del fu Michele, eredi di Schiuma Rosa fu Michelangelo domiciliati in Matera; che la istante Amministrazione succeduta al Capitolo di San Pietro Caveoso in Matera trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sulla casa in contrada S. Antonio Abate confinante con casa del Capitolo Maggiore, soppresso convento di Santa Chiara, e casa di Vincenzo Quintano, riportata in catasto all'art. 538 della tabella G, coll'imponibile di lire 9, da essi posseduta in garantia del credito di lire centottanta contro ai signori Morelli Michele fu Sebastiano succeduto a Schiuma Nunzio fu Michele, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di presentare all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 dalla legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore del mandamento di Matera nell'udienza che terrà il giorno 6 del prossimo venturo mese di luglio, alle ore 10 ant. in poi per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione

Copie 11 collazionate e firmate di quest'atto sono state da me suddetto usciere, nove consegnate separatamente a persone famigliari di essi Epifania e Perrone, altra inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e l'ultima per estratto alla Regia Procura di Potenza per essere inserita in quel Bollettino settimanale.

Specifica totale lire 41 50,

83 L'usciere: G. DE FILIPPIS.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 del mese di giugno in Matera,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Matera dal ricevitore del registro signor De Vito Francesco Michele espressamente a ciò delegato dall'Intendente di finanza di Potenza.

Io Giuseppe De Filippis usciere presso la Pretura di Matera, ivi residente,

Ho dichiarato ai signori Chiarini Carolina fu Giambattista, Porcari Concetta e Regina fu Francesco Paolo, Raffaella e Mariannina fu Ignazio, Porcari Domenico fu Giuseppe, Nitto Cecilia fu Vito Santo, Campanaro Nicola, Filippo, Nunzia ed Anna Maria fu Francesco Paolo, Paolicelli Giuseppe fu Francesco domiciliato a Matera, che la istante Amministrazione succeduta al Capitolo di San Giovanni Battista in Matera, dico S. Pietro Caveoso in Matera, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sulla cantina contrada Conche confinante con cantina del Capitolo Maggiore e strada pubblica e casamento alle strade Liceo e Plebiscito confinante con bottega di Vincenzo Acito, casa di Turi Nicola e via, in catasto tabella G, art. 426 da essi posseduta in garentia del credito di lire milletrecentoventiquattro, contro il signor Porcari Francesco Paolo fu Rosario Domenico, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stato costretto, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 dalla legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Matera nell'udienza che terrà il giorno 6 del p. v. mese di luglio, alle ore 10 ant. in poi per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

In pari tempo ho loro dichiarato che gli altri coeredi Porcari Giovanni fu Ignazio domiciliato a Potenza, Porcari Felice fu Ignazio domiciliato a Gaeta, Porcari Giuseppe fu Ignazio domiciliato a Bari e Porcari Raffaella ed Antonia fu Rosario Domenico domiciliato a Ginosa, saranno citati con separati atti a comparire innanzi questa Pretura per la stessa udienza e pel medesimo oggetto.

Copie 15 collazionate e firmate, di questo atto, sono state da me suddetto usciere tredici consegnate separatamente a persone famigliari, della signora Chiarini, Porcari, Nitti, Campanaro e Paolicelli, l'altra inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e l'ultima per estratto alla Regia Procura di Potenza per essere inserita in quel Bollettino settimanale.

Specifica totale lire 58.50.

91 L'usciere: G. DE FILIPPIS.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 del mese di giugno, in Matera,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Matera dal ricevitore del registro sig. De Vito Francesco Michele espressamente a ciò delegato dall'intendente di finanza di Potenza,

Io Giuseppe De Filippis usciere presso la Pretura di Matera, ivi residente,

Ho dichiarato ai signori Lionetti Anna Maria fu Pasquale, Quarto Emmanuele Pasquale, Maria Bernarda, Maria Luigia e Vito Maria fu Antonio, domiciliati a Matera, che la istante Amministrazione, succeduta al Capitolo di San Pietro Caveoso in Matera trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sulla casa in contrada Albero di Olivo confinante con casa dei signori Gattini, casa del cav. Venusio, e case venduta del convento di S. Chiara riportata in catasto all'art. 474, da essi posseduta in garentia del credito di lire duecentododici e centesimi cinquanta, contro ai signori Del Corazza Ferdinando e Taratufolo Saverio com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore mandamentale di Matera, nell'udienza che terrà il giorno sei del prossimo venturo mese di luglio, alle ore 10 ant. in poi per sentirsi dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie otto collazionate e firmate di questo atto, sono state da me suddetto usciere, sei consegnate separatamente a persone familiari di essi Lionetti e Quarto, altra inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e l'ultima per estratto alla Regia Procura di Potenza per essere inserita in quel Bollettino settimanale. Specifica totale lire 31.

84 L'usciere: G. DE FILIPPIS.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 12 giugno in Vaglio di Basilicata.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Tolve dal signor Rizzelli Flavio, ricevitore del registro, ivi domiciliato per ragione della carica,

Io Ferdinando Schifini, usciere presso la Pretura di Tolve, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. Catalano Vincenzo e Faustino fu Matteo, La Sala Renassa Antonio, qual tutore delle minori figlie di Catalano Matteo a nome Rosa e Maria Catalano, contadini proprietarii domiciliati in Vaglio Basilicata, che la istante Amministrazione succeduta al trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Orto a secco in contrada Schito pervenuto dal Clero di Vaglio, confinante al Mondezzajo detto di Senzano, viottolo che mena al Monte, ed Evangelista Fameniro, art. 1682 sez. A, nn. 530, 533, imponibile lire 25 49 della estenzione di ett. 61 71, da esso posseduto in garentia del credito di lire 280 contro ai signori Catalano Matteo fu Antonio di cui sono eredi, come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale è stato costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citati essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Tolve, nella udienza che terrà il giorno nove p. v. mese di luglio per sentir dichiarate vale e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente sono state lasciate a persona famigliare di essi citati.

Costa lire 10 30.

65 F. SCHIFINI.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 15 giugno, in Montepeloso,

Sulla istanza dell'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico rappresentata in Montepeloso dal ricevitore del registro e bollo signor Corretti Prospero qui domiciliato per ragione della carica,

Io Ignazio d'Ecclesiis, usciere presso la Pretura di Montepeloso, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Calvello Angela fu Vito Rocco qual erede del fu suo marito Basile Raffaele, nonchè i figli Basile Antonio, Marianna, Emilio e Vito Rocco fu Raffaele da De Muro Michele qual amministratore dei beni dei figli minori procreati colla defunta moglie Basile Camilla fu Raffaele domiciliati a Montepeloso, che la istante Amministrazione succeduta al convertito Capitolo e Clero di Montepeloso trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo Sottano ad uso di centimolo alla strada S. Angelo, confinante a nord Capitolo, sud 3° vico S. Rocco n. 26 civico, n. 37 della tabella G dei fabbricati di Montepeloso da esso posseduto in garentia del credito di lire 1331 45 contro al sig. Basile Raffaele fu Donato di Montepeloso com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche, permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Montepeloso nell'udienza che terrà il giorno di 19 entrante luglio alle ore 9 ant. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, sono state lasciate nei rispettivi domicilii di essi citati Calvello, Basile e De Muro consegnandole tra le mani di persone di loro famiglie capaci a ricevere.

Per copia conforme,

93 IGNAZIO D'ECCLESIIS usc.

AVVISO.

L'anno 1886, il dì 23 maggio. in Salerno,

Ad istanza dell'Intendente di finanza di Potenza, signor Giovanni cav. Corsini, ivi domiciliato, ed elettivamente in Matera, nello studio dell'avvocato e procuratore signor Lucantonio Pascarella, rappresentante la Finanza dello Stato,

Io Luigi Bojano, usciere addetto al Tribunale civile e correzionale di Palermo, ivi domiciliato,

Ho dichiarato alla signora Angiolina fu Saverio Orlandi, moglie del signor Perfumo Antonio, ed a costui per l'autorizzazione maritale, quale erede la prima e figlia del defunto suo genitore Saverio, domiciliati e residenti in Salerno, quanto segue:

1. Contro il signor Biagio Orlandi nel 9 dicembre 1863 fu rinnovata iscrizione pel capitale di lire 2571 25, ammontare di capitale censuale dorivante dal quadro esecutivo del 2 dicembre 1839, e per interessi al 5 0/0, esigibile quandocumque, ed esso Orlandi quale avente causa dal fu Cantore Pietro Rizzi sopra gli stabili nella relativa carta riportati.

2. Contro il detto Biagio e fratello Giuseppe, con nota del 26 luglio 1873, fu iscritta ipoteca giudiziale per lire 771 85, fitto di stabili, interessi e spese in forza della sentenza della Pretura di Montepeloso.

3. Contro tutti i dichiarati Orlandi, figli del fu Domenicantonio e del fu Saverio, meno la Clotilde, esiste la nota per ipoteca convenzionale del 13 novembre 1867 per lire 552 50, ammontare di capitale censuale ed interessi al 5 0/0 derivante da istrumento del 2 novembre 1784.

4. Contro tutti i dichiarati esisteva ipoteca convenzionale, rinnovata a 13 novembre 1867, per lire 552 50, capitale ed interessi risultanti da pubblico istrumento per notar Marino, ed esigibile quandocunque.

5. Contro Orlandi Felice vi ha ipoteca iscritta nel dì 11 luglio 1874 per lire 217,90, ammontare di pena pecuniaria e spese, a base di sentenza del Tribunale di Matera.

6. Contro Orlandi Giuseppe fu Domenicantonio vi fu iscrizione a 20 maggio 1876, per lire 1284 60, per ammontare di fitto di pascolo nella tenuta San Marco o Sozzo Basentiello, e pigione di casa alla strada S. Antonio, abitato ed agro di Montepeloso.

7. Contro Orlandi Felice si prese iscrizione nel 31 luglio 1873, per la somma di lire 12,265 83 fra capitale, interessi e spese, a base di sentenza del Tribunale di Matera.

8. E contro il detto Orlandi Giuseppe fu iscritta ipoteca giudiziale per lire 1326 23 nel 21 luglio 1873, a base di sentenza di questa Pretura.

Oltre diverse altre iscrizioni di cui non occorre qui parlare, a favore delle Amministrazioni dello Stato, contro tutti i signori Orlandi, e singolarmente contro ciascuno di essi.

Per le riferite otto iscrizioni, come per tutte le altre, si ebbe cura di ottemperarsi alla legge del 28 giugno 1885, n. 3196; ma per quelle designate nel presente atto si ebbe la dichiarazione autentica nell'uffizio della conservazione delle Ipoteche per la domandata reiscrizione nel 16 settembre detto anno, sotto i numeri 8973, 8972, 8971, 8970, 8969, 8965, 8966 e 8967.

Di tali dichiarazioni autentiche ha dritto l'istante ad averne la convalida dal Tribunale competente ai sensi degli articoli 8 dell'invocata legge, in relazione alle altre sue disposizioni, mercè giudizio sommario.

Epperò, nel rendere avvisati i sigg. Orlandi nella spiegata qualità, io suddetto usciere li ho citati a comparire innanzi al Tribunale civile di Matera, all'udienza che terrà nel mattino del 30 giugno prossimo entrante mese, alle ore 10 antimeridiane, colla continuazione, per sentir fare pieno diritto alle presenti dimande, e per l'effetto:

1. Riconoscere la esistenza delle descritte ipoteche, ciascuno nel proprio interesse;

2. Ritenersi, anche nella loro contumacia, valide le dichiarazioni autentiche rilasciate dal conservatore e sotto i numeri e date riferite di sopra, a base delle precedenti note ipotecarie per la reiscrizione voluta dalla suaccennata legge 28 giugno 1885;

3. Munire la sentenza di esecuzione provvisionale, non ostante appello.

Il tutto con ristoro di spese e compenso di avvocato, e salvo ogni altro dritto e ragione.

Ho loro dichiarato infine che per l'istante procederà l'avvocato procuratore sig. Lucantonio Pascarelli.

Simile atto fu intimato ad istanza dell'Amministrazione stessa, in data del 15 aprile 1886 in Montelupo, pel ministero dell'usciere di quella Pretura signor D. Ecclesiis Ignazio ai signori Biagio, Felice e Giuseppe Orlandi fu Domenicantonio, ed al signor Domenico fu Saverio Orlandi fratello della citata, questa ed il fratello anche quali eredi delle premorte sorelle Caterina e Clotilde.

Salvo in generale ogni altro dritto e ragione.

Copie tre del presente atto, da me sottoscritte una l'ho consegnata nelle mani proprie della detta signora Angiolina Orlandi, nel suo domicilio e residenza qui in Salerno, e le altre due per inserirsi una nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e l'altra nel Giornale degli annunzi giudiziari della Prefettura.

Il costo e debito e carta lire 18.
Scritturazione lire 4 80.
Dritto e repert. cent. 85.
Idem per le due inserzioni lire 1 80.
Totale lire 25,45.

66 LUIGI BOJANO.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 11 giugno, in Forenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Giovanni cav. Corsini,

Io Felice Spadafora usciere presso la Pretura mandamentale di Forenza ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pavonelli Giuseppe fu Emmanuele proprietario, e per esso agli eredi cioè Pavonelli Emmanuele, Filomena e Angiolina fu Giuseppe domiciliati in Forenza, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Forenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sulla casa in contrada S. Nicola, confinante con sue case e strada da esso posseduta in garentia del credito di lire 1742 50 contro il signor Pavonelli Giuseppe, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stato costretto, per salvare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ha citato essi dichiarati a comparire davanti al Tribunale civile di Melfi nell'udienza che terrà il giorno ventitrè corrente, mese di giugno alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarare valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Gli ho dichiarato infine che per l'istante amministrazione procederà innanzi al Tribunale l'avv. e procuratore sig. Pasquale Picece.

Le copie dell'atto presente da me usciere firmate sono state intimate nei loro domicilii, consegnandole quelle del signor Emmanuele ed Angiolina nelle mani di quest'ultima, e quella della signora Filomena nelle sue mani.

Specifica: lire 2 90. L'usciere firmato: F. Spadafora.

Per copia conforme

175 L'Avvocato e Procuratore: P. PICECE.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 12 giugno in Rivello,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Lagonegro dal signor Larotonda Carlo, ricevitore del registro in Lagonegro ivi domiciliato,

Io Raffaele di Fiore usciere presso il tribunale di Lagonegro ivi domiciliato alla Piazza Grande,

Ha dichiarato ai signori Giuseppe Di Napoli, per Di Napoli defunto ai figli eredi Carmine, Francesco, Mariaelena; maritata con Aveta Francesco Domenico, Teresina, ed Anna Maria maritata con Studuto Michele, Pettinato Michelangelo, Alfano Pasquale e Giuseppe Savino, domiciliati in Rivello, che la istante Amministrazione succeduta alla soppressa Chiesa di S. Nicola di Rivello trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo posto in agro di Rivello alla contrada Città, sotto il n. 1070 del catasto, confina con Megale Diamonte, beni del Clero di S. Nicola e Giuseppe Savino da essi posseduto in garantia del credito di lire 121 59 contro ai signori Giuseppe Di Napoli, Michelangiolo Pettinato, Pasquale Alfano, Domenicantonio Dommarco, Domenico Troccoli, Giuseppe Savino aventi causa dagli eredi di D. Nicola Savino, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida dinanzi al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Lagonegro nell'udienza che terrà il giorno 24 del prossimo luglio 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie otto del presente atto da me usciere collazionate e firmate, sono state lasciate e consegnate sette noi domicilii di tutti essi citati a persone loro famigliari, e l'ottava poi l'ho consegnata al ricevitore, il quale curerà farla inscrire nel giornale degli annunzi giudiziarii. R. Di Fiore usciere.

Specifica totale lire 26 20.

92 R. DI FIORE, usciere.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 14 giugno, in Avigliano,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Avigliano dall'ill.mo sig. Francesco Cardinali, ricevitore del registro di Avigliano, ove domicilia per la carica,

Io Angelo Di Donato, usciere presso la Pretura di Avigliano, ivi residente,

Ho dichiarato ai signori Paolo Laguardia, Saverio e Bartolomeo Laguardia fu Pietrantonio, nella qualità di eredi del defunto Paolo Laguardia fu Francesco Saverio, tutti proprietarii domiciliati in Avigliano, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di Avigliano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 24 novembre 1884, sul fondo casa alla piazza confinante da un lato con gli eredi di Angelo Vito Pinella, da sotto i nipoti Laguardia Bartolomeo e davanti piazza, e di dietro D. Angelo Claps, e Laguardia Giambattista da essi posseduta in garentia pel credito di lire 223 12 contro ai signori Fabrizio D'Andrea, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1886, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore del mandamento di Avigliano nell'udienza che terrà il giorno di martedì venti luglio entrante mese allo ore 10 antimeridiane per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo e riservato agni altro dritto, ragione ed azione.

Copie di questo atto, dopo firmate da me usciere sono state intimate ai suddetti signori Laguardia consegnandole a persone loro familiari capaci di riceverle. Specifica totale lire 2 35.

L'Usciere: ANGELO DI DONATO.

119 Visto il Cancelliere: L. PICARE.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 18 giugno, in Brienza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Marsiconuovo dal ricevitore del registro ivi domiciliato, signor Righetto Luigi,

Io Gennaro Maglione, usciere presso la Pretura mandamentale di Brienza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor D'Elia Giambattista Di Rocco nella qualità di aventé causa di Pagano Antonio fu Giambattista domiciliato in Brienza che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero di Brienza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 26 novembre 1884 sul fondo Prato, orto, masseria e chiusa alla contrada detta Visciglieta in tenimento di Brienza appartenente al suddetto debitore, da esso posseduti in garantia del credito di lire 106 25 esigibile quandocumque contro ai signori Pagano Antonio fu Giambattista rappresentato dal suddetto D'Elia, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore del mandamento di Brienza, nell'udienza che terrà il giorno venti dell'entrante mese di luglio, alle ore 9 ant. colla continuazione nel locale a ciò destinato sito al Largo Municipio numero 3, per sentire dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Le copie del presente atto rilasciate in carta libera, come l'originale, giusta il disposto dell'art. 16 della legge 28 giugno 1885, da me usciere collazionate e firmate è stata una di esse portata e lasciata nel domicilio di esso D'Elia Giambattista di Rocco, consegnandola nelle mani di persona sua famigliare, cioè di sua moglie, come ha detto di essere, e capace a riceverla, non avendolo trovato di persona, e le altre copie poi si sono rilasciate a richiesta dall'attore da servire per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e sul Bollettino della procura del Re.

Specifica totale a credito dritti per metà lire 1 80.

131 L'usciere GENNARO MAGLIONE.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei il giorno quattordici giugno in Montepeloso.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio (Asse Ecclesiastico) rappresentata dall'Intendente di Finanza, domiciliato in Potenza, signor Giovanni cav. Corsini.

Io Ignazio d'Ecclesiis usciere alla Pretura di Montepeloso, ove domicilio.

Ho dichiarato ai signori Chiara, Raffaele, Michele, Giovanni e Nicolantonio germani Garzone nella qualità di figli ed eredi del comune loro genitore Luigi Garzone fu Michele, ed il signor Luigi Morena fu Gerardo nella doppia sua qualità di coniuge superstite, erede ed amministratore dei beni dei figli minori procreati colla defunta moglie Maria Francesca Garzone fu Luigi, nonchè all'altra erede, la di costei figlia maggiore Teresina Morena di Luigi autorizzata dal marito Lapelosa Giuseppe fu Leonardantonio tutti proprietarii domiciliati in questo Comune.

Che l'Amministrazione istante creditrice verso del defunto Luigi Garzone della somma di lire 2538 90, in forza di processo verbale di vendita del 26 ottobre 1867, qui registrato li 16 novembre detto al n. 2316, toglieva iscrizione addì 4 dicembre 1867, n. 7052 del registro generale d'ordine, come verrà dimostrato mercè di equipollenti a sensi dell'articolo 9 della legge 28 giugno 1885 sul lotto 293 aggiudicato al medesimo signor Garzone, cioè: Vignale in contrada Festa confinante a sud eredi di Michele Palombella, nord vigna Calia, ovest strada, riportato in Catasto n. 264. Orto irrigabile in detta contrada Festa confinante all'est vigna del signor Morani, terre dei signori Garzone, riportato in catasto all'art. 624.

Che rimaste distrutte le note ipotecarie esistenti nell'ufficio della Conservazione, ed avendo la istante smarrito il doppio originale relativo alla cennata iscrizione, faceva addì 20 agosto 1885 la dichiarazione autentica a norma dell'articolo 3 della mentovata legge; dichiarazione ricevuta dal signor Conservatore delle Ipoteche il 28 agosto detto n. 3291 d'ordine e 2477 del registro di formalità.

Che volendosene ora promuovere la convalida dinanzi al magistrato competente;

Io medesimo usciere ho citato, essi signori Garzone, Morena Luigi e figlia Teresina, autorizzata dal marito Giuseppe Lapelosa, e tutti nelle loro rispettive qualità come innanzi, a comparire al Tribunale civile di Matera il mat-

lino di mercoledì ventotto entrante mese di luglio, alle ore 10 a. m. col prosieguo, per sentir riconoscere valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione di preesistenza della su indicata iscrizione medesima a carico dei convenuti. Con rivalsa di spese del giudizio se e come per legge.

Salvo ogni altro diritto e ragione. Per la istante procederà l'avvocato e procuratore signor Errico Schiavone, domiciliato a Matera.

Copie dell'atto presente da me usciere collezionate e firmate sono state lasciate nei rispettivi domicilii di essi citati germani Garzone, Morena e Lapelosa consegnandole tra le mani di persone di loro famiglie capaci a riceverle, e che se ne sono incaricate, mentre con separato atto sarà citata l'altra figlia ed erede del fu Luigi Garzone a nome Maria Giuseppa, autorizzata dal marito Vincenzo Angelastro, domiciliati in Gravina di Puglia.

Per copia conforme,

190 IGNAZIO D'ECCLESIIS usciere.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 11 giugno, in Forenza.

Ad istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentata dall'intendente di finanza di questa provincia, sedente in Potenza e per esso dal cancelliere della Pretura di Forenza, sig. De Papale Pietro,

Io Felice Spadafora usciere della Pretura mandamentale di Forenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. Luigi Messanelli fu Carlo, proprietario, domiciliato in Forenza, quanto segue;

Che in mancanza della presuntiva nota ipotecaria originale voluta dall'articolo 1 della legge 28 giugno 1885, n. 3196, per la ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Potenza, fu riprodotta mediante la dichiarazione prescritta dal successivo articolo 3 l'iscrizione ipotecaria presa a carico di esso Messanelli il 29 febbraio 1884, al n. 75501, vol. 318, art. 1994, per lire 348 90 per multa e spese quale giurato, giusta parcella esecutiva del presidente della Corte d'appello del 21 settembre 1882.

Dovendosi ora far luogo al giudizio di convalidazione, ai sensi degli articoli 8 e 10 della citata legge e 1 e 2 del relativo regolamento,

Io usciere prenominato sulla medesima istanza ho citato il signor Luigi Messanelli suddetto, a comparire innanzi la Pretura di Forenza, la mattina di sabato 14 agosto 1886, alle ore 9 ant. per sentir:

a) Dichiararsi in virtù di documenti che saranno a tempo debito esibiti, valida ed efficace la dichiarazione autentica, resa dall'intendente di finanza il 6 dicembre 1885 ed inscritta dal Conservatore delle ipoteche di questa provincia il giorno stesso al n. 41113 d'ordine, art. 26181 di formalità;

b) Per conseguenza dichiararsi che la formalità ipotecaria così riprodotta conservi a favore dell'Amministrazione del Demanio dello Stato il grado, l'ordine e l'efficacia che doveva anteriormente alla distruzione avvenuta per l'incendio del 28 novembre 1884;

c) Condannarsi esso signor Luigi Messanelli alle spese e compenso del presente giudizio e quando e come per legge, salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie tre del presente atto da me usciere firmate sono state, una intimata ad esso signor Messanelli, consegnandola a persona sua famigliare, a nome Carlo Messanelli, e le altre due rilasciate allo istante per uso d'inserzione sui Giornali d'annunzi.

Costa l'atto lire 2 90.

157 L'usciere. F. SPADAFORA.

AVVISO.

L'anno milleottocento ottantasei, il giorno sedici giugno in San Mauro Forte.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio (Asse Ecclesiastico), rappresentata dall'intendente di finanza, domiciliato in Potenza, sig. Giovanni cav. Corsini.

Io Gaetano Poscelli usciere presso la Pretura mandamentale di San Mauro Forte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Vito Magnante fu Rocco, proprietario qui domiciliato,

Che l'Amministrazione istante creditrice ipotecaria della somma di lire 7263 25 in forza di processo verbale di vendita del dì 11 maggio 1872 (reg. a Stigliano il 1° luglio detto al n. 263), toglieva iscrizione il 29 agosto 1872; n. 3453 del registro generale d'ordine, come sarà dimostrato mercè equipollenti ai sensi dell'art. 9 della legge 28 giugno 1885,

Su lotto 2468, aggiudicato ad esso Magnante, cioè:

Terreni sativi e pascolativi in contrada Ischia dello Spedale, confinanti Salandrella e torrente Belmonte, riportati in catasto all'articolo 156, sez. B, nn. 21322 2[2, 22[2,

Che rimaste distrutte dall'incendio le note ipotecarie esistenti nell'ufficio della Conservazione, ed avendo lo istante smarrito il doppio originale relativo alla cennata iscrizione, faceva addì 1° settembre 1885 la dichiarazione autentica a norma dell'art. 3 della mentovata legge, dichiarazione autentica ricevuta dal sig. conservatore delle Ipoteche, il 5 settembre detto, n. 5524 d'ordine e 42 1[4 del reg. di formalità.

Che volendosene ora promuovere la convalida dinanzi al magistrato competente,

Io medesimo usciere ho citato esso sig. Magnante a comparire all'udienza del Tribunale civile di Matera il mattino di mercoledì 7 entrante mese di luglio, alle ore 10 ant. col prosieguo per sentir riconoscere valida e di pieno effetto giuridico la surriferita dichiarazione autentica, e quindi validamente riprodotta la relativa iscrizione ipotecaria a carico di esso convenuto.

Con rivalsa di spese del giudizio se e come per legge.

Salvo ogni altro dritto e ragione.

Per lo istante procederà l'avvocato e procuratore sig. Enrico Schiavone, residente in Matera.

Copie tre del presente atto sono state da me usciere firmate, la prima copia l'ho lasciata nel domicilio di esso citato sig. Vito Magnante, consegnandola nelle mani di sua mogtie, la seconda copia si rilascia per uso di inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e la terza copia si rilascia como estratto da inserirsi nel Bollettino della Provincia.

Il costo dell'atto presente, per metà, è di lire 1.

195 GAETANO POSCELLI, usciere.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 16 giugno, in S. Mauro Forte,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Demanio (Asse Ecclesiastico) rappresentata dal signor Intendente di finanza domiciliato in Potenza,

Io Gaetano Poscelli, usciere presso la Pretura mandamentale di S. Mauro Forte, ove domicilio per ragione della carica,

Ho dichiarato al signor Francesco Barone Arcieri, proprietario qui domiciliato:

Che l'Amministrazione istante, creditrice della somma di lire 18,778 50 in forza di processo verbale di vendita dell'11 maggio 1872 (registrato a Stigliano il 1° luglio detto al n. 262), toglieva iscrizione il 29 agosto 1872, numero 3451 del registro generale di ordine, come sarà dimostrato mercè di equipollenti, a sensi dell'art. 9 della legge 28 giugno 1885, sul lotto 2685 aggiudicato ad esso signor Arcieri, cioè terreni sativi e pascolatorii in contrada Tempone, confinati a borea con vigna del signor Cumolo, a levante, ponente e mezzodì signor Arcieri, riportati in catasto all'articolo 156, sezione E, numeri 88 e 89;

Che, rimaste distrutte dall'incendio le note ipotecarie esistenti nell'ufficio della Conservazione ed avendo la istante smarrito il doppio originale relativo alla cennata iscrizione, faceva a 1° settembre 1885 la dichiarazione autentica a norma dell'articolo 3 della mentovata legge; dichiarazione autentica ricevuta dal signor conservatore delle ipoteche il 5 settembre detto, n. 5523 di ordine e 4273 del registro di formalità.

Che volendosene ora promuovere la convalida innanzi al magistrato competente,

Io medesimo usciere ho citato esso signor Arcieri a comparire all'udienza del Tribunale civile di Matera il mattino di mercoledì 7 luglio entrante mese, alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir riconoscere valida e di pieno effetto giuridico la suindicata dichiarazione, e quindi validamente riprodotta la relativa iscrizione ipotecaria a carico di esso convenuto, con rivalsa di spese del giudizio, se e come per legge.

Salvo ogni altro diritto e ragione.

Per la istante procederà l'avvocato e procuratore signor Enrico Schiavone, residente in Matera.

Copie tre del presente atto sono state da me usciere firmate, la prima la ho lasciata nel domicilio di esso signor Barone Arcieri Francesco, consegnandola nelle mani di suo figlio Gennarino, la seconda per uso d'inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e la terza come estratto da inserirsi nel Bollettino della Provincia.

Il costo per metà dell'atto presente è di lira una.

198 GAETANO POSCELLI, usciere.

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 11 giugno, in Pisticci,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Demanio (Asse ecclesiastico), rappresentata dal sig. intendente di finanza di Potenza, cav. Giovanni Corsini, ivi domiciliato,

Io Giuseppe Maglione, usciere addetto alla Pretura di Pisticci, ove risiedo,

Ho dichiarato a Nicola Pastore di Francesco, nonchè ad Antonio, Pietro, Angela Maria Grieco fu Francesco e Celestina Vitelli, anche come amministratrice dei beni dei minorenni suoi figliuoli Giambattista e Giacomino Grieco fu Francesco, i Grieco e la Vitelli nella qualità di erede del padre e marito rispettivo Francesco Grieco, tutti qui domiciliati.

Che l'Amministrazione istante, creditrice della somma di lire 6212 70 verso il defunto Francesco Grieco e Nicola Pastore, in forza di processo verbale di vendita del 7 agosto 1872 (qui registrato il 24 ottobre, al n. 518), toglieva

Iscriziono il 12 marzo 1873, al n. 1500 del registro generale d'ordine, come verrà dimostrato mercè equipollenti, a sensi dell'art. 9 della legge 28 giugno 1885, sul lotto 2458, aggiudicato ad essi Francesco Griecò e Nicola Pastore, cioè:

Terreno seminatorio e pascolo in contrada Abate, confinante colle terre di Di Giulio Giovanni e Barbalinardo Giovanni, riportato in catasto all'art. 436, sez. B, nn. 35 e 36.

Che rimaste distrutte dall'incendio le note ipotecarie esistenti nell'ufficio della Conservazione, ed avendo la istante smarrito il doppio originale relativo alla cennata iscrizione, faceva addì 2 settembre 1885 la dichiarazione autentica a norma dell'art. 3 della mentovata legge, dichiarazione autentica ricevuta dal signor conservatore delle ipoteche il 17 settembre detto, al numero 8625 d'ordine e 1076 del registro di formalità.

Che volendosene ora promuovere la convalida dinanzi al magistrato competente,

Io medesimo usciere ho citato essi Pastore, Grieco e Vitelli a comparire all'udienza del Tribunale civile di Matera il mattino di mercoledì 14 entrante mese di luglio, alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir riconoscere valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica di preesistenza della suindicata iscrizione, e quindi validamente riprodotta la iscrizione medesima a carico di essi Pastore Nicola e Grieco Francesco.

Con rivalsa di spese del giudizio se e come per legge.

Salvo ogni altro dritto e ragione.

Sei copie di questo atto, da me usciere firmate, una si farà tenere all'illustrissimo signor intendente di finanza, servibile per la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e le altre cinque le ho portate e lasciate nei domicilii di essi citati, consegnandole:

Quella devoluta a Nicola Pastore nelle mani di sua moglie;
Id. ad Antonio Griecò nelle mani di sua madre;
Id. a Pietro Grieco nelle mani di sua madre;
Id. ad Angela M.ª Grieco nelle sue mani;
Id. a Celestina Vitelli nelle sue mani.

Un estratto poi di questo medesimo atto, per da me usciere firmato, sarà trasmesso anche all'ill.mo signor intendente di finanza di Potenza, servibile per la inserzione nei Bollettino della R. Procura.

123 L'usciere: GIUSEPPE MAGLIONE.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, addì ventitre giugno in Lagonegro.

Sull'istanza dell'illustrissimo signor intendente delle Finanze di Potenza, in qualità di rappresentante l'Amministrazione generale del Fondo pel Culto, ivi domiciliato per ragione di ufficio,

Io Raffaele di Fiore, usciere presso il Tribunale di Lagonegro, qui domiciliato alla Piazza Grande,

Ho dichiarato con la presente citazione per pubblico proclama, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia e nel Giornale Ufficiale del Regno, autorizzata dal Tribunale civile di Lagonegro con ordinanza in camera di consiglio del 4 giugno corrente, a tutti gl'individui qui appresso indicati, quanto segue:

1. Dagostino Gerardo, Nicola e Vito, e per essi De Lorenzo Nicola fu Michele e Di Dio Francesco - 2. Ditrango Francesco Paolo e Cavallo Lucia, Fillipoldi Giuseppe e Cavallo Domenica - 3. Guarnieri Donato e Luigi, e Donato Merlino fu Domenico - 4. La Certosa Vincenzo - 5. Simeone Nicola - 6. De Ruggero Giosuè di Filippo - 7 Mango Antonio, Giulio ed Anna Maria, e per essi Rubilotta Michele di Prospero - 8. Chiurazzi Domenico fu Michele - 9. Briamonte Nicola fu Francesco, Briamonte Francesco fu Giuseppe, Briamonte Francesco fu Vito - 10. Mendoia Francesco fu Giuseppe - 11. Cademo Caterina, Rifari Francesco fu Donato, Rifari Francesco fu Francesco e Rifari Nicola di Vito - 12. Lufrano Anna Maria, e per essa Sanfanelli Vito fu Michele - 13. Giannini Salvatore - 14. Armentano Nicola e Giovanni - 15. Perretti Giovanni e Caterina fu Antonio - 16. Moreno Francesco fu Donato - 17. Molfese Eugenio - 18. Molfese Rocco - 19. Molfese Nicola - 20. Panetta Nicola fu Vito - 21. Rovito Biase e Briamonte Vito fu Michele - 22. Pantanella Domenico - 23. Speni Giulio - 24. Triunfo Giuseppe fu Francesco Paolo - 25. Mastropietro Vito fu Michele, e per esso Zambaglione Vito - 26. Jacoli Vincenzo di Francescantonio - 27. Cavallo Donato Nicola e Michele - 28. Fillipaldi Pietro fu Michele - 29. D'Onofrio Michele, Caterina e Vito, e La Ragione Giulia - 30. D'Onofrio Vito fu Francesco Paolo - 31. Cudemo Pietrantonio - 32. Cerabona Domenico - 33. Sansanelli Giovanni - 34. La Grotta Francesco fu Nicola Vito - 35. La Grotta Pasquale - 36. Gesualdo Michele - 37. Cerabona Domenico fu Francesco - 38. Mastrosimone Domenico fu Pietrantonio - 39. Scardaccione Dionigi e Cerabona Maria Teresa - 40. Torraca Giulio, Nicola Vito, Angela, Teresa e Rosa fu Matteo - 41. Mendaia Francesco fu Giuseppe - 42. Cerabona Andrea - 43. Briamonte Pasquale, Nicola, Michele di Francesco - 44. Briamonte Pasquale, Nicola e Michele di Francesco - 45. Simone Vito e Francesco - 46. De Rosa Giovanni, Nicola e Giuseppe fu Francesco - 47. Perretti, Aquilante fu Giovanni - 48. Briamonte Pasquale fu Donato - 49. Corsosimo Vincenzo - 50. Briamonte Angela Teresa e Giulia fu Pietro - 51. Sansanelli Francesco - 52. Briamonte Giovanni - 53. Morisano Francesco, tutti domiciliati in Santarcangelo.

Lo istante intendente agli effetti della legge 28 giugno 1885 sulla ricostituzione dell'uffizio delle ipoteche di Potenza, con dichiarazioni autentiche ottenne la riproduzione di n. 56 formalità ipotecarie preesistenti all'incendio dettanti contro essi dichiarati o loro danti causa.

Le reiscrizioni essendo state operate non a base delle vecchie note d'iscrizioni ipotecarie o smarrite o viziate, occorre provocarne la convalida con analogo pronunziato, pronta la istante Intendenza ad offrire la prova della esistenza e data delle iscrizioni con equipollenti ai sensi della succitata legge 28 giugno 1885.

Per tali motivi, in fatto ed in dritto, i sopraindicati individui restano citati a comparire dinnanzi il Tribunale civile di Lagonegro nell'udienza del giorno 28 luglio prossimo.

All'effetto di sentire convalidate le reiscrizioni ipotecarie sul numero di 56, riprodotte nell'uffizio delle ipoteche di Potenza alla base di singole dichiarazioni autentiche delle quali si offre comunicazione per organo della cancelleria.

Le iscrizioni ipotecarie di cui si chiede la convalida sono a garentia di somme capitali per prestazioni dovute all'Amministrazione generale del Fondo pel culto come succeduta al soppresso clero di S. Nicola.

Con aggiudicazione di spese e dritti.

Per lo istante intendente procederà il procuratore erariale Fedele Zaccara.

Copie due del presente atto da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate al procuratore dell'Amministrazione di Nocera per l'inserzioni surriferita.

R. di Fiore.

Costa lire 2 02 — di Fiore.
Visto la 1ª copia,

Il cancelliere · C. Campisi.

Per copia conforme,
204 L'usciere: R. di Fiore.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno sette giugno, in Trivigno,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Tolve dal sig. Rizzelli Flavio, ricevitore del registro, e questi rappresentato in Trivigno dal signor Gallotti Giovanni Maria, ricevitore di questo ufficio,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura del mandamento di Trivigno, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Anna Rosa Potenza fu Bernardino, autorizzata dal marito Rocco Petrone, Anna Emma fu Vincenzo, vedova di Matteo Potenza nel nome proprio, e quale amministratrice legale del suo figlio minore Rocco Potenza, Angela, Berardino e Maria Potenza, quest'ultima autorizzata dal marito Rocco Abbate, ed essi Potenza, quali figli ed eredi del defunto padre loro Matteo, e tutti quali aventi causa ed eredi del defunto Bernardino Potenza, loro padre ed avo rispettivo, possidenti, domiciliati in Trivigno, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Vaglio di Basilicata trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti: Due stalle alla strada di sopra in quello abitato, ed una vigna e vignale in contrada Valle del Carro acquistati da Matteo La Sala ed Isabella Matteo, articoli 937, 938 e 667; catasto sez. F e C, nn. 913, 1046, e 1280 e 1281, da esso posseduto in garentia del credito di lire duecentoventitrè e centesimi dodici, contro al signor Potenza Bernardino fu Rocco Vincenzo com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3195.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini della dichiarazione autentica suddetta ed in conformità del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Trivigno, alla strada Carceri Vecchie, nell'udienza che terrà il giorno di sabato diciannove del corrente mese di giugno, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Le copie al numero di sette dell'atto presente da me sottoscritto usciere collazionate e firmate le ho portate e lasciate nei domicilii di essi Potenza, Emma, Abbate e Petrone, consegnandole a persone loro famigliari.

Tommaso Ruggero, usciere.

Per copia conforme rilasciata a richiesta del ricevitore del registro in Trivigno,

108 TOMMASO RUGGIERO, usciere.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.